



D.D.G. n. 1334 del 27/07/2022

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16/12/2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D. P.Reg. 05/04/2022 n. 9 - Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTA la legge regionale 19/04/1974, n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990 n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica*;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la L.r. 24/02/2000 n. 6 *Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali*;
- VISTI i seguenti decreti con i quali è stata riconosciuta la parità scolastica ai sensi della legge 10/03/2000 n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 :
- D.A. 28 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale "Renato Guttuso" - Bagheria;
 - D.A. 29 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale "L. e M. Cascio" - Enna;
 - D.A. 30 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale "Raffaele Libertini" - Grammichele;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale "Don Gaspare Morello" - Mazara del Vallo;
 - D.A. 32 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale "C. M. Esposito" - Santo Stefano di Camastra;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 e D.D.G. 7450 del 18/12/2018 - Istituto regionale di istruzione secondaria superiore "Francesca Morvillo" di Catania
- VISTO il D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge*

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- VISTO il D.A. 1027 del 18/05/1976, registrato alla Corte dei Conti il 20/05/1976, reg. 5 fgl. 39, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 29/05/1976, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi dell'art. 16 della L.r. 06/05/1976, n. 53;
- VISTO l'art. 16 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019 *collegata alla legge di stabilità per l'anno 2019* che ha modificato l'art. 16, comma 2 e 3, della legge regionale 06/05/1976 n. 53
- VISTE le graduatorie regionali permanenti anno scolastico 2021/22 approvata con D.D.S. 1309 del 16/07/2021
- VISTO il D.D.S. 3362 del 10/07/2019 con il quale sono state approvate le graduatorie regionali per gli incarichi di supplenza annuale docenti con contratto di lavoro a tempo determinato nelle scuole secondarie regionali triennio 2019/2022 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo D.D.S. 1730 del 31/08/2021);

DECRETA

art. 1 - *graduatorie regionali per immissione in ruolo*

Ai fini dell'immissione nel ruolo insegnanti delle seguenti scuole secondarie regionali:

- Liceo artistico regionale "Renato Guttuso" di Bagheria;
 - Liceo artistico regionale "L. e M. Cascio" di Enna;
 - Liceo artistico regionale "Raffaele Libertini" di Grammichele;
 - Liceo artistico regionale "Don G. Morello" di Mazara del Vallo;
 - Liceo artistico regionale "C. M. Esposito" di Santo Stefano di Camastra;
 - Istituto regionale di istruzione secondaria superiore "Francesca Morvillo" di Catania
- sono formate per l'anno scolastico 2022/23, ai sensi dell'art. 16 della L. R. 06/05/1976 n. 53 come modificato dall'art. 16 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019, le graduatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del D.P.R. n. 19 del 24/02/2016 nonché le graduatorie regionali permanenti per insegnanti di sostegno area unica superiore:

classi di concorso della tabella A

<i>classe di concorso</i>	<i>denominazione</i>
A 02	design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e gemme
A 03	design della ceramica
A 05	design del tessuto e della moda
A 08	discipline geometriche, architettura design dell'arredamento e scenotecnica
A 09	discipline grafiche, pittoriche e scenografia
A 10	discipline grafiche pubblicitarie
A 12	discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A 14	discipline plastiche scultoree e scenoplastiche
A 15	discipline sanitarie
A 18	filosofia e scienze umane
A 19	filosofia e storia

A 20	fisica
A 21	geografia
A 22	italiano, storia, geografia, nelle scuole secondaria di i grado
A 24	Lingua e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A 25	lingua e inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
A 26	matematica
A 27	matematica e fisica
A 28	matematiche e scienze nella scuola secondaria di primo grado
A 30	musica nella scuola secondaria di primo grado
A 34	scienze tecnologiche chimiche
A 37	scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafiche
A 41	scienze tecnologie informatiche
A 45	scienze economico aziendali
A 46	scienze giuridico economico
A 47	scienze matematiche applicate
A 48	scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A 49	scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado
A 50	scienze naturali, chimiche e biologie
A 54	storia dell'arte
A 60	tecnologia nella scuola secondaria di primo grado
	insegnante di sostegno area unica superiore

classi di concorso della tabella B (insegnanti tecnico-pratici)

<i>classe di concorso</i>	<i>denominazione</i>
B 12	laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche

Le predette graduatorie sono utilizzate:

- ◆ per la nomina nel ruolo degli insegnanti nei limiti del 50% delle cattedre di diritto risultanti vacanti e disponibili con l'inizio dell'anno scolastico;
- ◆ per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 16 comma 4 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019.

art. 2 - prima inclusione

Ai sensi del primo comma dell'art. 16 della L.r. 06/05/1976 n. 53, possono chiedere la prima inclusione nelle graduatorie regionali per immissione in ruolo di cui al precedente articolo 1, gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell'istanza siano in possesso:

per le graduatorie delle classi di concorso della tabella A e B

☞ del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Ⓢ della prescritta abilitazione all'insegnamento;

Ⓜ del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate all'art. 1, prestato per almeno due anni scolastici dopo il conseguimento del titolo di studio;

per le graduatorie per insegnante di sostegno area unica

a) dell'abilitazione all'insegnamento

ovvero i seguenti due titoli:

- del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni

- possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche

b) della prescritta specializzazione all'insegnamento di sostegno. Qualora il titolo di specializzazione sia stato conseguito all'estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del Ministero dell'istruzione;

c) del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate all'art. 1, prestato per almeno due anni scolastici dopo il conseguimento del titolo di studio;

Ai fini del requisito del servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali indicate prestato per almeno due anni scolastici, si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni. Il servizio per meno di 6 ore settimanali è valido come requisito di ammissione in graduatoria, ma non dà luogo a punteggio.

Art. 3 - aggiornamento del punteggio

In considerazione della nuova procedura informatica, gli insegnanti già inseriti nella graduatoria regionale per immissione in ruolo, approvata con D.D.S. 1309 del 16/07/2021, per chiedere l'aggiornamento del punteggio dovranno presentare istanza di prima inclusione ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

In mancanza di presentazione di istanza resteranno inseriti con il punteggio già attribuito nella precedente graduatoria approvata con D.D.S. 1309 del 16/07/2021.

art. 4 - punteggio

Il punteggio attribuito ai titoli culturali e di servizio certificati o dichiarati, sarà calcolato come segue:

Punteggio per le classi di concorso della tabella A e B

1	per l'abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato in centesimi. per ogni voto superiore a 60 su 100 punti 0,30
2	per ogni anno di servizio prestato per almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali nelle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1 nella stessa classe di concorso per la quale si chiede l'iscrizione in graduatoria (si prescinde dal predetto limite di 6 ore per l'insegnamento svolto in un corso completo composto da meno di 6 ore settimanali) punti 2,00

3	per ogni anno di servizio prestato per almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali nelle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1 in altra classe di concorso rispetto quella per la quale si chiede l'iscrizione in graduatoria, purché col possesso del prescritto titolo di studio (si prescinde dal predetto limite di 6 ore per l'insegnamento svolto in un corso completo composto da meno di 6 ore settimanali) punti 1,00
---	--

Punteggio da assegnare nella graduatoria regionale in attività di sostegno

1	Per il titolo di specializzazione, il cui punteggio deve essere riportato in centesimi. Per ogni voto superiore a 60 su 100 punti 0,30
2	il titolo di abilitazione, comunque necessario ai sensi del D.M. 20 febbraio 2002, D.M. 10/09/2010, n. 249, D.M. 948 del 01/12/2016 e D.M. 92 dell'08/02/2019, non dà luogo a punteggio
3	per ogni anno di servizio prestato per almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali nelle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1 in attività di sostegno con esclusione di quello prestato nelle scuole secondarie di primo grado , (gli incarichi inferiori alle 6 ore non danno punteggio ma sono utili ai fini dell'inclusione in graduatoria)..... punti 2,00
4	per ogni anno di servizio prestato per almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali nelle scuole secondarie regionali di cui all'art. 1 in qualsiasi altro insegnamento compreso sostegno nelle scuole secondarie di primo grado, purché col possesso del prescritto titolo di studio (si prescinde dal predetto limite di 6 ore per l'insegnamento svolto in un corso completo composto da meno di 6 ore settimanali) punti 1,00

Nei casi di parità di punteggio complessivo darà precedenza in graduatoria

- il maggior carico familiare
- in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica.

art. 5 - graduatorie regionali per incarichi di supplenza

Ai fini del conferimento di incarichi di supplenza con contratto di lavoro a tempo determinato nelle seguenti scuole secondarie regionali:

- Liceo artistico regionale "Renato Guttuso" di Bagheria;
 - Liceo artistico regionale "L. e M. Cascio" di Enna;
 - Liceo artistico regionale "Raffaele Libertini" di Grammichele;
 - Liceo artistico regionale "Don G. Morello" di Mazara del Vallo;
 - Liceo artistico regionale "C. M. Esposito" di Santo Stefano di Camastra;
 - Istituto regionale di istruzione secondaria superiore "Francesca Morvillo" di Catania
- sono formate, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 5 settembre 1990, n. 34, per il biennio 2022/23 - 2023/24, le graduatorie regionali per le seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del D.P.R. n. 19 del 24/02/2016, nonché le graduatorie regionali per insegnanti di sostegno area unica superiore:

classi di concorso della tabella A

<i>classe di concorso</i>	<i>denominazione</i>
A 02	design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e gemme
A 03	design della ceramica
A 05	design del tessuto e della moda

A 08	discipline geometriche, architettura design dell'arredamento e scenotecnica
A 09	discipline grafiche, pittoriche e scenografia
A 10	discipline grafiche pubblicitarie
A 12	discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A 14	discipline plastiche scultoree e scenoplastiche
A 15	discipline sanitarie
A 18	filosofia e scienze umane
A 19	filosofia e storia
A 20	fisica
A 21	geografia
A 22	italiano, storia, geografia, nelle scuole secondaria di i grado
A 24	Lingua e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A 25	lingua e inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
A 26	matematica
A 27	matematica e fisica
A 28	matematiche e scienze nella scuola secondaria di primo grado
A 30	musica nella scuola secondaria di primo grado
A 34	scienze tecnologiche chimiche
A 37	scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologiche e tecniche di rappresentazione grafiche
A 41	scienze tecnologie informatiche
A 45	scienze economico aziendali
A 46	scienze giuridico economico
A 47	scienze matematiche applicate
A 48	scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A 49	scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado
A 50	scienze naturali, chimiche e biologie
A 54	storia dell'arte
A 60	tecnologia nella scuola secondaria di primo grado
	insegnante di sostegno area unica superiore

classi di concorso della tabella B (insegnanti tecnico-pratici)

<i>classe di concorso</i>	<i>denominazione</i>
B 12	laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche

Le predette graduatorie sono utilizzate:

- ♦ per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a

tempo determinato, per la copertura di cattedre e posti di sostegno in organico di diritto fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto);

- ◆ per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, per la copertura di cattedre e posti di sostegno in organico di fatto fino al termine delle attività didattiche (incarichi 30 giugno);

e sono distinte in :

- ◆ graduatoria insegnanti abilitati, utilizzata dopo l'esaurimento delle graduatorie per immissione in ruolo;
- ◆ graduatoria insegnanti non abilitati, utilizzata dopo l'esaurimento delle graduatorie per incarichi di supplenza insegnanti abilitati.

art. 6 - prima inclusione

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza **insegnanti abilitati/specializzati**, gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell'istanza siano in possesso:

per le graduatorie delle classi di concorso della **tabella A e B**

- a) del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) dell'abilitazione all'insegnamento

per le graduatorie per insegnante di **sostegno**

- a) dell'abilitazione all'insegnamento ovvero i seguenti due titoli:
 - del prescritto titolo di studio di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni
 - possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche
- b) della prescritta specializzazione all'insegnamento di sostegno. Qualora il titolo di specializzazione sia stato conseguito all'estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del Ministero dell'istruzione;

Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza **insegnanti non abilitati/specializzati**, gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell'istanza siano in possesso:

per le graduatorie delle classi di concorso della **tabella A e B**

del prescritto titolo di studio di cui al

- α) possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, per la specifica classe di concorso,
- β) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

ovvero
abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado.

per le graduatorie per insegnante di **sostegno**

- a) soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado
- b) abilitazione all'insegnamento per qualsiasi classe di concorso ovvero i seguenti due titoli:
 - titolo di studio previsto dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni per qualsiasi classe di concorso
 - possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche

Art. 7 – aggiornamento del punteggio

In considerazione della nuova procedura informatica, gli insegnanti già inseriti nelle graduatorie regionali precedenti, da ultimo approvate con D.D.S. 1730 del 31/08/2021, **dovranno presentare istanza di prima inclusione** ai sensi dell'art. 6 del presente decreto.

In mancanza di presentazione di istanza di prima inclusione non saranno inseriti nella nuova graduatoria 2022/23 – 2023/24.

Art. 8 – punteggio

Il punteggio attribuito ai titoli culturali e di servizio certificati o dichiarati, sarà calcolato come segue:

A TITOLI CULTURALI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA	
si valuta solo un titolo a secondo della graduatoria richiesta	
1 Per le graduatorie delle classi di concorso A e B abilitati	
all'abilitazione, ove prescritta per l'inclusione nella graduatoria richiesta, è attribuito il seguente punteggio	
da 60 a 65	4,00
da 66 a 70	5,00
da 71 a 75	6,00
da 75 a 80	7,00
da 81 a 85	8,00
da 86 a 90	9,00
da 91 a 95	11,00
da 96 a 100	12,00
titoli di abilitazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100	
Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti	
	8,00
2 Per le graduatorie delle classi di concorso A e B non abilitati	

Al titolo di studio (laurea o diploma), richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del Ministero dell'istruzione;

punteggio: **12,00**

più un coefficiente in ragione di ogni voto superiore a 77/110 **0,50**

più ulteriori punti 4, se il titolo di studio è stato conseguito con la lode **4,00**

La votazione del titolo di studio di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai conservatori di musica statale o da istituti musicali pareggiati deve essere rapportata su base 110.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale, o dall'accertamento dei titoli professionali, purché congiunto al titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo di 12.

Qualora nel titolo di studio nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici si attribuisce il punteggio minimo di 12.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio, la votazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale, mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione.

3 Per la graduatoria di sostegno specializzati

Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado . Qualora il titolo di specializzazione sia stato conseguito all'estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo da parte del Ministero dell'istruzione

da 60 a 65 **8,00**

da 66 a 70 **10,00**

da 71 a 75 **12,00**

da 75 a 80 **14,00**

da 81 a 85 **16,00**

da 86 a 90 **18,00**

da 91 a 95 **22,00**

da 96 a 100 **24,00**

titoli di abilitazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100

Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti **8,00**

Ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori **12,00**

4 Per la graduatoria di sostegno non specializzati

che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado

abilitazione all'insegnamento per qualsiasi classe di concorso ovvero titolo di studio previsto dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, per una qualsiasi classe di concorso

da 60 a 65 **4,00**

	da 66 a 70	5,00
	da 71 a 75	6,00
	da 75 a 80	7,00
	da 81 a 85	8,00
	da 86 a 90	9,00
	da 91 a 95	11,00
	da 96 a 100	12,00
titoli di abilitazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100		
Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti		12,00
B PUNTEGGIO PER I TITOLI ACCADEMICI, PROFESSIONALI E CULTURALI ULTERIORI RISPETTO AL TITOLO DI ACCESSO		
1	Per altri titoli di studio di livello pari o superiori a quelli valutati alla precedente lettera A	3,00
2	Diploma ISEF, laurea triennale o diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso, per ciascun titolo	1,50
3	Diploma di Istituto tecnico superiore, per ciascun titolo	1,50
4	Per altri titoli di abilitazione all'insegnamento ulteriore rispetto a quella prevista alla lett. A1	3,00
5	Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, per ciascun titolo	9,00
6	per idoneità a concorsi a cattedra (escluso abilitazioni)	3,00
7	Dottorato di ricerca / corso alla formazione di ricerca rilasciato dall'AFAM: al conseguimento del titolo (si valuta un solo titolo)	12,00
8	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo)	2,00
9	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per ciascun titolo	1,00
10	Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti	0,50
11	Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)	
	livello B2	3,00
	livello C1	4,00
	livello C2	6,00
12	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo	6,00
13	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequen-	3,00

za dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.11, per ciascun titolo	
C TITOLI DI SERVIZIO	
1 servizio specifico	
Per il servizio di insegnamento prestato per almeno 180 giorni in scuole statali o paritarie nella stessa classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione nella graduatoria	12,00
Per il servizio di insegnamento prestato per almeno 16 giorni in scuole statali o paritarie nella stessa classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione nella graduatoria (fino a un massimo di punti 12 per ogni anno scolastico)	2,00
2 servizio non specifico	
Per il servizio di insegnamento prestato per almeno 180 giorni in scuole statali o paritarie in altra classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione nella graduatoria	6,00
Per il servizio di insegnamento prestato per almeno 16 giorni in scuole statali o paritarie in altra classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione nella graduatoria (fino a un massimo di punti 12 per ogni anno scolastico)	1,00
3 altre attività' di insegnamento	
<p>Per ogni altra attività di insegnamento non curriculare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ scuole di ogni ordine e grado di istruzione secondaria, statali o paritarie; ▣ servizio prestato in enti di formazione professionale limitatamente ai corsi autorizzati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (IeFP) a partire dall'anno scolastico 2008/2009. Il servizio è valutabile se sia stata svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al D.P.R. del 14/02/2016 n. 19. ▣ istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli avente valore legale; ▣ i corsi di insegnamento nella scuole primarie e secondarie, statali o paritarie; ▣ istituti superiori di educazione fisica, statali e pareggiati; ▣ accademie; ▣ conservatori; ▣ corsi presso amministrazioni statali e regionali; ▣ corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati; <p>per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico)</p>	0,50

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione e versamento dei relativi contributi previdenziali.

Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni.

I periodi per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare, etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni altro effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

Il servizio conseguente a nomina in commissione di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, con atto di nomina dell'amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio con valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali, è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

Il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi di lingua e cultura italiana ai sensi della legge 03/03/1971, n. 153, è valutato come servizio non specifico (C2).

Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle attività ad essa alternative, è valutato come servizio non specifico (C2).

La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinate dalle apposite tabelle di conversione.

I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici (C2).

Il servizio d'insegnamento prestato in scuole o istituti universitari di Paesi appartenenti all'U.E. è valutato quale altra attività di insegnamento (C3).

I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo per esaurimento della corrispondente graduatoria – sono valutabili come altre attività di insegnamento (C3).

I servizi prestati con contratto di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione come "altre attività di insegnamento (C3).

Art. 9 – *parità di punteggio*

Nei casi di parità di punteggio complessivo darà precedenza in graduatoria il possesso di uno dei seguenti titoli preferenziali

a	gli insigniti di medaglie al valor militare;
b	i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;

c	i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
d	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e	gli orfani di guerra;
f	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
h	i feriti in combattimento;
i	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
n	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (vanno indicati il numero di figli a carico);
r	gli invalidi ed i mutilati civili;
s	i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Nel caso di ulteriore parità darà precedenza in graduatoria la minore età anagrafica.

Art. 10 – graduatoria d'istituto

I docenti che aspirano anche ad una supplenza temporanea, contestualmente all'istanza per l'inserimento nella graduatoria regionale devono chiedere l'inserimento anche nella graduatoria d'istituto indicando uno o più scuole.

Le graduatorie d'istituto sono predisposte per le stesse classi di concorso di cui all'art. 5 del presente decreto alle quali si aggiungono le seguenti graduatorie le cui ore settimanali di insegnamento sono inferiori a 6 :

<i>classe di concorso</i>	<i>denominazione</i>
B 03	laboratorio di fisica (solo graduatoria d'istituto)

B 16	laboratorio di scienze e tecnologie informatiche
B 17	laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche
B 23	metodologie operative nei servizi sociali (solo graduatoria d'istituto)

Le graduatorie d'istituto sono utilizzate dai Presidi delle scuole secondarie regionali per:

- a) supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per le cattedre e posti che non sia stato possibile coprire mediante scorrimento delle graduatorie regionali a causa del loro esaurimento.
- b) supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per le cattedre e posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre;
- c) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente
- d) supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per le ore di insegnamento pari o inferiore a 6 settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, non affidate al personale di ruolo quali ore eccedenti .

Art. 11 - presentazione dell'istanza

La domanda di prima inclusione per tutte le graduatorie e di aggiornamento per le graduatorie di immissione in ruolo, dovranno essere presentate unicamente in modalità telematica attraverso specifica procedura informatica, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le istanze presentate con modalità diverse ed oltre il termine di cui sopra, non sono prese in considerazione.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno autenticarsi mediante un proprio account SPID e dichiarare in modo esplicito, ai sensi del DPR 445/2000 :

- a) cognome e nome corrispondente all'account SPID;
- b) luogo e data di nascita corrispondente all'account SPID;
- c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea (da specificare)
- d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della eventuale cancellazione;
- e) l'assenza di condanne penali o le condanne riportate (da indicare anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario)
- f) gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);
- g) di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni;
- h) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di insegnante non di ruolo;
- i) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
- j) i titoli culturali posseduti valutabili secondo l'art. 4 e 8
- k) i titoli di servizio posseduti valutabili secondo l'art. 4 e 8
- l) il domicilio o recapito al quale si desidera siano inviate eventuali comunicazioni corrisponde all'email registrata sullo SPID.

La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata di tutte le norme del presente decreto.

art. 12 - *allegati dell'istanza*

All'istanza non vanno inseriti allegati.

La documentazione attestante i requisiti ed il punteggio deve essere presentata direttamente alla scuola all'atto del conferimento della supplenza e comunque non oltre 15 giorni dalla assunzione in servizio

Art. 13 - *Approvazione graduatorie*

Le graduatorie regionali saranno approvate con decreto del Dirigente del Servizio scuole non statali del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali di ammissione all'impiego e pubblicate nel sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio.

Le graduatorie d'istituto saranno pubblicate sul sito internet del rispettivo Istituto.

Art. 14 - *trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'art 13, comma 1, del D.Lgs 196 del 30/6/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti trattati, anche con strumenti informatici, ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione delle graduatorie. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione.

La presentazione della domanda da parte dell'aspirante implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili.

Art. 15 - *conferimento delle supplenze annuali e disponibilità di cattedre e posti*

Con l'inizio di ogni anno scolastico tutte

- le cattedre,
- i posti di insegnamento inferiori alle 18 ore settimanali, ma comunque superiori a 6
- i posti di sostegno

disponibili nelle scuole secondarie regionali entro il 31 dicembre e vacanti per l'intero anno scolastico, sono conferiti dal Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio in favore del personale docente non di ruolo incluso nelle graduatorie regionali di cui al presente decreto mediante:

- supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), per le cattedre e posti disponibili in organico di diritto;
- supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), per le cattedre e posti disponibili in organico di fatto.

A tal fine sul sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio sarà pubblicato apposito avviso di convocazione con il quale saranno impartite le necessarie istruzioni per partecipare alla convocazione.

Per il conferimento delle supplenze annuali viene osservato il seguente ordine di convocazione:

- nomine per insegnamenti di materie comuni, in ordine numerico della classe di corso
- nomine per insegnamento in attività di sostegno nella scuola secondaria di I grado
- nomine per insegnamento in attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado

Allo scorrimento delle graduatorie si procederà nel seguente ordine:

- 1 graduatorie per immissione in ruolo, di cui all'art. 1 del presente decreto;

- 2 graduatorie per incarichi di supplenza insegnanti abilitati, di cui all'art. 5 del presente decreto;
- 3 graduatorie per incarichi di supplenza insegnanti non abilitati, di cui all'art. 5 del presente decreto;

Lo scorrimento delle graduatorie ha termine con l'assegnazione dell'ultima disponibilità o per esaurimento della stessa.

Durante lo scorrimento di una graduatoria, non è consentito optare per lo scorrimento di una diversa graduatoria. L'insegnante interessato ad una diversa proposta di nomina, dovrà attendere lo scorrimento della graduatoria di interesse. Non è altresì consentito, durante lo scorrimento delle graduatorie comuni, optare per l'insegnamento di sostegno mediante scorrimento di eventuale graduatorie ad incrocio.

Il superamento della rispettiva posizione durante la convocazione

- per mancata partecipazione alla convocazione stessa
- o non accettazione

comporta il deperimento dalla graduatoria regionale e d'Istituto solo per quella classe di concorso e per l'anno scolastico corrente.

Art. 16 – ulteriori convocazioni per conferimento delle supplenze annuali e disponibilità di cattedre e posti

Nel caso di ulteriori disponibilità rese libere per qualsiasi motivazione si procederà ad ulteriori convocazioni nei giorni che saranno fissati dal Dipartimento.

In caso di esaurimento delle graduatorie di insegnamento comune, le residue disponibilità di cattedre e posti saranno assegnati dal Preside della scuola di competenza, utilizzando le graduatorie di istituto, con esclusione degli insegnanti risultati assenti e rinunciatari alla convocazione regionale.

In caso di esaurimento delle graduatorie di sostegno si procederà alla creazione di una graduatoria ad incrocio, distinta in:

- graduatoria ad incrocio insegnanti abilitati scuola secondaria di I grado
- graduatoria ad incrocio insegnanti non abilitati scuola secondaria di I grado
- graduatoria ad incrocio insegnanti abilitati scuola secondaria di II grado
- graduatoria ad incrocio insegnanti non abilitati scuola secondaria di II grado

e composta da tutti gli insegnanti inclusi nelle graduatorie regionali di materie comuni a partire, per ciascuna graduatoria, dal primo candidato successivo all'ultimo insegnante nominato.

Gli insegnanti, cui nelle precedenti convocazioni, è stata conferita una supplenza con orario inferiore a cattedra (meno di 18 ore settimanali), prima dello svolgimento della nuova convocazione, possono chiedere il completamento dell'orario di cattedra (sino a 18 ore settimanali) esclusivamente nella stessa scuola ove è stata conferita la nomina. Il completamento di cattedra può avvenire nello stesso insegnamento o in diversi insegnamenti sempreché l'insegnante sia inserito nella rispettiva graduatoria.

Il completamento può essere realizzato anche su posti di sostegno mediante scorrimento delle graduatorie ad incrocio: in questo caso gli insegnanti che hanno diritto al completamento, in considerazione che sono già stati nominati, non saranno inseriti negli elenchi di sostegno ad incrocio.

Per il completamento :

- è vietato il frazionamento delle cattedre di ore 18 e dei posti di sostegno anche se inferiori alle ore 18 di insegnamento settimanali.
- è consentito, invece, il frazionamento delle cattedre in materie comuni di ore

settimanali inferiore alle 18, purché nei limiti dell'orario curriculare di ciascuna classe del corso di studi.

Art. 17 – presa di servizio

L'insegnante che in sede di convocazione ha ricevuto la proposta di nomina entro tre giorni lavorativi deve assumere servizio, a pena di decadenza dalla nomina.

Alla proposta di nomina farà seguito la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato tra l'interessato e il Preside della scuola di nomina.

L'elenco degli atti relativi alle supplenze conferite dal Dipartimento deve essere pubblicato all'albo degli Istituti e vi resta affisso per 15 giorni, con l'annotazione dell'avvenuta presa di servizio o mancata assunzione in servizio.

La supplenza ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, anche nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta, per giustificato motivo, con ritardo sul termine stabilito. La supplenza conferita al personale, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nel limite di durata della supplenza stessa, fatti salvi i casi di personale in congedo per maternità e per infortunio sul lavoro.

Il docente che non assume servizio o che dopo avere assunto servizio si dimette, viene depennato da **tutte le graduatorie regionali e d'Istituto**.

Non è consentito dopo il conferimento della nomina optare per il lavoro part-time.

Non è consentito al personale che ha accettato la nomina annuale il cambio di sede presso un'altra istituzione scolastica.

All'atto del conferimento della supplenza e comunque non oltre 15 giorni dalla assunzione in servizio, l'insegnante deve, a pena di decadenza, presentare al Preside i seguenti documenti attestanti il possesso dei requisiti ed il punteggio in graduatoria:

- certificato di nascita;
- certificato di cittadinanza italiana, ovvero certificato di cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea, di data non anteriore a sei mesi;
- certificato attestante il godimento dei diritti politici, di data non anteriore a sei mesi;
- certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a sei mesi;
- certificato attestante eventuali carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica, in data non anteriore a sei mesi;
- fotocopia di un documento personale di identificazione;
- documentazione attestante il punteggio attribuito in graduatoria ed, in particolare:
 1. certificato del titolo di studio, rilasciato dalla competente università o istituto di istruzione secondaria, contenente l'indicazione della votazione ottenuta e della data del conseguimento;
 2. certificato del titolo di abilitazione posseduto con l'indicazione del voto complessivo.

Gli insegnanti tecnico-pratici devono presentare l'abilitazione / idoneità.

Nel caso in cui l'aspirante non abbia ancora ottenuto la relativa certificazione, pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva (secondo l'allegato modello) dalla quale risulti che lo stesso ha conseguito l'abilitazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed in quelle orali ed il punteggio complessivamente ottenuto.

Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certificati di abilitazione;

3. certificato di specializzazione (per gli insegnanti di sostegno).
4. certificati attestanti il servizio svolto, nonché gli altri servizi didattici prestati incluso quello presso le scuole secondarie regionali.

Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico,

- la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio,
- la materia o le materie insegnate,
- il numero delle ore settimanali di insegnamento,
- le classi in cui l'insegnamento è stato impartito,
- l'eventuale partecipazione alle sessioni di esame,
- la relativa qualifica.

I certificati di servizio e le autocertificazioni privi anche di una sola delle indicazioni di cui sopra non saranno presi in considerazione e non saranno ritenuti validi ai fini della inclusione in graduatoria e/o del punteggio.

Tutti i certificati possono essere dichiarati con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui sopra:

- i dipendenti pubblici di ruolo che dimostrino tale qualifica mediante la presentazione dello stato matricolare;
- gli insegnanti che assumano servizio negli stessi Istituti dove hanno insegnato nell'anno scolastico precedente, che possono fare riferimento ai documenti che siano già allegati al proprio fascicolo personale esistente presso l'Istituto medesimo.

art. 18 – conferimento supplenze temporanee

Il Preside conferisce le supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di istituto nei casi di cui all'art. 10 del presente decreto. Il conferimento della supplenza deve essere preceduto da preavviso da effettuarsi a mezzo e-mail.

I docenti con orario inferiore a cattedra hanno diritto al completamento dell'orario da realizzare con una diversa supplenza temporanea, purché le ore complessive di insegnamento settimanali non siano superiori alle 18, evitando il frazionamento delle cattedre, indipendentemente se il completamento avviene per lo stesso insegnamento o in diverso insegnamento. La supplenza temporanea deve essere conferita per il tempo strettamente necessario per assicurare lo svolgimento dell'attività didattica.

Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, senza soluzione di continuità o interrotto solo dal giorno festivo o da giorno libero di insegnamento, la supplenza temporanea viene erogata nei confronti del medesimo supplente già in servizio.

Nel caso in cui la supplenza temporanea coincida con le festività natalizie e pasquali, il contratto viene interrotto nel primo giorno di sospensione delle lezioni, e verrà ripreso nel primo giorno utile di ripresa delle lezioni. In questo caso il docente in supplenza temporanea ha diritto al pagamento dei giorni interrotti da festività. Viceversa il contratto deve intendersi concluso nel primo giorno utile all'inizio delle vacanze.

Nell'ipotesi di più contratti stipulati per lo stesso insegnamento sino all'avente diritto, verrà rescisso il contratto stipulato con l'insegnante con minor punteggio della graduatoria.

Il docente che non accetta la supplenza temporanea in quanto in servizio presso altro istituto conserva il diritto di eventuali altre supplenze.

L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione in servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita, comporta la decadenza della supplenza conferita nonché il deprezzamento dalla graduatoria di istituto per l'intero anno scolastico.

Non è consentito lasciare una supplenza per accettarne un'altra, a meno che questa ultima sia conferita fino al termine delle attività didattiche. Tale possibilità è consentita entro il 30 aprile e per qualsiasi numero di ore settimanali di insegnamento fino a un massimo di ore 18.

E' invece consentito al docente individuato destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato dal Preside, di lasciare la supplenza per accettare quella conferita dal Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio nelle date di convocazione.

Il docente che dopo avere assunto servizio si dimette, non può ottenere supplenze annuali per l'intero anno scolastico nelle altre scuole regionali.

I presidi hanno l'obbligo di sottoscrivere e di pubblicare all'albo della scuola gli atti relativi ai contratti a tempo determinato che vi resteranno affissi per 15 giorni.

art. 19 – conferimento supplenze temporanee in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto o in mancanza di aspiranti in possesso del titolo di studio

In caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto di materie comuni, il Preside provvede al conferimento delle supplenze utilizzando le graduatorie degli aspiranti che hanno prodotto domanda di disponibilità (MAD) dal 1 al 30 settembre per l'anno scolastico di riferimento.

In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno di istituto il Preside provvede al conferimento delle supplenze come segue:

- aspiranti che hanno prodotto domanda di disponibilità in possesso del titolo di specializzazione dal 1 al 30 settembre di ogni anno.
- aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto di materie comuni mediante scorrimento di graduatorie ad incrocio degli abilitati e dei non abilitati.

In caso di più aspiranti, la graduatoria delle domanda di disponibilità (MAD) sarà predisposta mediante comparazione dei titoli posseduti o dichiarati da effettuarsi sulla base della tabella di valutazione dei titoli del presente decreto.

Qualora non sia stato possibile procedere all'attribuzione delle supplenze nei modi sopra indicati si procederà all'individuazione di aspiranti muniti di titoli di studio inferiori a quelli richiesti dalle tabelle A e B annesse al D.P.R. 19/2016 per l'ammissione al relativo concorso a cattedra. I Presidi, con provvedimento adeguatamente motivato, affidano la supplenza a coloro che ne facciano domanda documentata e che, per possesso di titoli di studio e per esperienza lavorativa, in quanto hanno già prestato servizio di insegnamento nelle scuole secondarie regionali, danno il maggiore affidamento per l'insegnamento da conferire.

E' fatto divieto al Preside di affidare supplenze al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado sprovvisti del titolo di studio prescritto. A tale divieto si può derogare soltanto nel caso in cui non sia stato possibile conferire la supplenza ad altra persona e solo dopo formale autorizzazione del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio

Gli atti relativi al contratto di supplenza di cui al presente articolo saranno affissi all'albo dell'Istituto con l'indicazione che trattasi di supplenze conferite a personale sprovvisto del titolo prescritto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE GENERALE